

Esente da imposta da bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/17

**STATUTO DELLA
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA-APS**

DENOMINAZIONE

Art. 1

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, "Codice del Terzo settore", e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata: "Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia – APS", in seguito per brevità denominata "FSRFVG-APS", già fondata come Associazione in data 17 ottobre 1997 e che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta.

STATUTO

Art. 2

La "FSRFVG-APS" è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (D.Lgs.117/2017), delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3

La "FSRFVG-APS" è una libera federazione di associazioni speleologiche del Friuli Venezia Giulia; apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

La Federazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato nei confronti dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

Ha come scopo la diffusione e il progresso della speleologia in tutti i suoi aspetti, in special modo nell'ambito del Friuli Venezia Giulia, nonché la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente naturale, con particolare riguardo per le aree d'interesse speleologico riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma1, lettere d), e), f), h), i), z), del D.Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e

Furio Premiani

*[Signature]*¹

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre la "FSRFVG-APS" ha facoltà di:

1. esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio;
2. porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7, del D.Lgs.117/2017 e dei successivi decreti attuativi dello stesso;
3. promuovere azioni volte alla collaborazione tra gli associati ed eventualmente fornire loro i servizi; promuovere e patrocinare corsi, convegni, pubblicazioni, manifestazioni e ogni altra attività inerente la speleologia. Potrà istituire commissioni, al proprio interno, deputate a tali scopi;
4. aderire ad associazioni similari e speleologiche, sia nazionali che internazionali;
5. rappresentare gli associati nei limiti degli indirizzi e dei mandati generali deliberati in assemblea o, dietro loro benestare, sulle singole iniziative di questi ultimi non rientranti o aventi carattere di specificità;
6. compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale;
7. intraprendere, nel rispetto dell'autonomia e specificità di ciascuna associazione federata, rapporti con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con le Prefetture e gli altri Enti in generale ove si tratti di questioni che vadano oltre gli interessi delle singole associazioni federate e nei limiti dei mandati generali.

I SOCI

Art. 4

Sono Soci della "FSRFVG-APS", le associazioni speleologiche apartitiche, aconfessionali e senza scopo di lucro, legalmente costituite, aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e appartenenti alle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Sono ammessi come associati altre associazioni speleologiche costituite quali enti del Terzo settore o altre associazioni speleologiche senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del

numero delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) associate alla "FSRFVG-APS" (ai sensi dell'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017).

La "FSRFVG-APS" non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

I Soci conservano la loro piena autonomia finanziaria, operativa e gestionale. Inoltre hanno accesso ai servizi messi a disposizione dalla "FSRFVG-APS", secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e sono tenuti a:

1. versare la quota sociale;
2. osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
3. contribuire al buon funzionamento e allo sviluppo della "FSRFVG-APS" nei limiti delle proprie possibilità;
4. accettare le decisioni organizzative e disciplinari decise dall'Assemblea e risolvere ogni eventuale controversia in ambito assembleare;
5. contribuire alla conoscenza e tutela del patrimonio carsico nazionale ed estero.

Per entrare a far parte della "FSRFVG-APS", le associazioni dovranno inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo presentando copia dello Statuto in cui figurino le finalità speleologiche della stessa, ovvero lo svolgimento di attività esplorativa e/o di ricerca nelle cavità ipogee, la divulgazione delle conoscenze acquisite nell'espletamento di tale attività e la protezione del patrimonio carsico.

Sull'ammissibilità delle domande di iscrizione di nuovi Soci, così come per l'espulsione dei Soci membri, è competente l'Assemblea dei Soci.

L'iscrizione del nuovo Socio nel libro degli associati decorre dalla data di approvazione in Assemblea e verrà comunicata all'interessato.

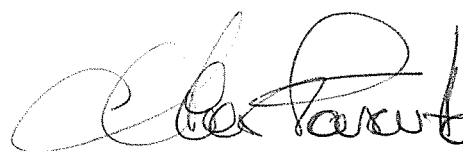
In caso di rigetto motivato della domanda di ammissione da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo dovrà comunicarlo all'interessato entro 60 giorni.

I Soci verseranno alla "FSRFVG-APS", entro il mese di marzo dell'anno in corso, la quota annua, il cui ammontare verrà stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa della "FSRFVG-APS".

La qualità di Socio della "FSRFVG-APS" si perde per:

1. dimissioni;
2. espulsione decisa dall'Assemblea dei Soci per evidente contrasto con gli scopi statuari della "FSRFVG-APS" ovvero per mancato pagamento della quota associativa nelle forme e nei tempi stabiliti.



Il Socio può recedere dalla "FSRFVG-APS" mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere espulso dalla "FSRFVG-APS". L'espulsione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le motivazioni dell'interessato.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore a tre, numero minimo stabilito dall' art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

I VOLONTARI

Art. 5

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate, dalla "FSRFVG-APS", soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs.117/2017, inoltre possono essere rimesse anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 6

Gli organi della "FSRFVG-APS" sono:

1. Assemblea dei Soci – art. 7;
2. Presidente – art. 8;
3. Consiglio Direttivo – art 9;
4. Organo di controllo – art. 10;
5. Revisore legale dei conti – art. 11.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della "FSRFVG-APS" ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea, che ha funzioni deliberative, si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e viene convocata per iscritto dal Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo raccomandata AR e/o per via telematica, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli Associati.

È prevista l'organizzazione dell'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017).

L'Assemblea può riunirsi, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne constati l'opportunità con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria deve essere inoltre convocata quando viene fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice civile.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci più uno, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

Essa delibera con la maggioranza semplice dei voti. Non sono ammesse deleghe ad altre associazioni.

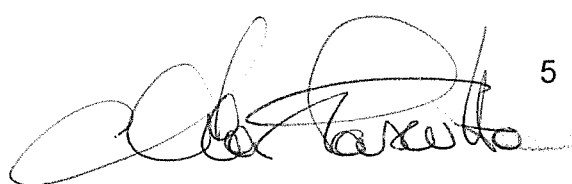
I Soci della "FSRFVG-APS" possono esercitare il loro diritto di voto solo tre mesi dopo la loro iscrizione nel libro dei Soci.

I Soci della "FSRFVG-APS" sono rappresentati in sede assembleare dal legale rappresentante o da persona da esso designata con delega scritta.

I compiti inderogabili dell'Assemblea sono:

1. nomina e revoca dei componenti degli organi associativi e, se previsto, dell'Organo di Controllo o del Revisore legale dei conti;
2. approva il bilancio di esercizio, la relazione sull'attività svolta e quella programmatica;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera sull'accettazione e sull'espulsione degli associati;
5. delibera, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
6. approva i Regolamenti;
7. delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
9. nomina su proposta del Consiglio Direttivo i presidenti onorari.

Furio Premiani



PRESIDENTE

Art. 8

Il Presidente è il legale rappresentante della "FSRFVG-APS" e viene eletto dall'Assemblea tra i Soci delle associazioni federate, con scrutinio segreto e a maggioranza semplice.

Il Presidente è rieleggibile e la sua carica è triennale; fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e nomina il Segretario fra i soci di una delle Associazioni federate. Il Segretario non ha diritto di voto, cura la corrispondenza e gestisce in accordo con il Consiglio Direttivo l'eventuale patrimonio della "FSRFVG-APS"; redige inoltre i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo. La sua carica segue il mandato del Presidente.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di impossibilità momentanea da parte del Presidente di svolgere le proprie mansioni, queste verranno assolve dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica presidenziale, il Vice Presidente assume la carica di Presidente. Trascorsi 6 (sei) mesi di vacanza della carica presidenziale, vengono effettuate nuove elezioni del Presidente.

Le dimissioni del Presidente comportano automaticamente il passaggio d'incarico al Vice Presidente, che provvederà a convocare l'apposita Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente può essere destituito dall'Assemblea straordinaria a seguito dell'accoglimento di mozione di sfiducia proposta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

Nella stessa assemblea straordinaria, in caso di sfiducia al Presidente, si procederà all'elezione delle nuove cariche sociali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9

Il Consiglio Direttivo, che ha funzioni esecutive e propositive, è formato, oltre che dal Presidente, da almeno quattro consiglieri che rappresentano le Province geografiche del Friuli Venezia Giulia.

Tali rappresentanti vengono eletti dall'Assemblea, con scrutinio segreto e a maggioranza semplice, tra i candidati proposti dalle Associazioni federate ed iscritti ad una di esse nell'ambito delle rispettive Province geografiche.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art.2382 Codice civile riguardo alle cause d'ineleggibilità e di decadenza.

Essi sono rieleggibili e la loro carica è triennale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo si ritenga necessario, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due consiglieri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

Alle riunioni assiste il Segretario, in veste di verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, essi verranno surrogati per cooptazione con il primo dei non eletti nella stessa provincia geografica.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

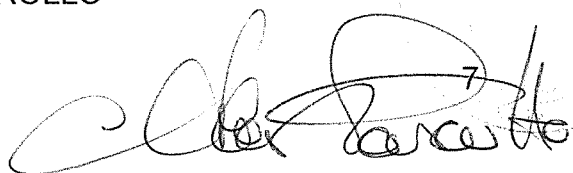
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere chiamate a presenziare – con funzioni consultive – persone interessate alle tematiche in discussione.

Le competenze del Consiglio Direttivo sono:

1. Il Consiglio Direttivo è l'organismo direttivo della "FSRFVG-APS" che opera per le finalità stabilite dallo Statuto e secondo i mandati generali dell'Assemblea dei Soci;
2. le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione della "FSRFVG-APS";
3. le decisioni relative alle possibili sottoscrizioni di convenzioni con enti pubblici e privati riconducibili alle attività di interesse generale degli associati (art. 3);
4. le decisioni inerenti la direzione e il coordinamento dei volontari e dei professionisti di cui si avvale la "FSRFVG-APS";
5. la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
6. l'eventuale predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
7. l'eventuale presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
8. la determinazione dell'importo delle quote sociali annuali e dei contributi o extra quote che potranno essere richiesti ai soci per il sostegno delle attività istituzionali della "FSRFVG-APS", da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
9. la facoltà di nominare delegati e procuratori tra i membri dei soci gruppo esterni al Consiglio Direttivo;
10. la redazione dei Regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea secondo le regole del presente Statuto;
11. l'accettazione di erogazioni liberali di modico valore.

ORGANO DI CONTROLLO
ART. 10





10.1 In tutti i casi in cui è prescritto dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli Associati nomina l'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo vigila:

- a) sull'osservanza dello statuto e della normativa applicabile;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- d) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS.

Esso attesta inoltre che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS.

L'Organo di controllo e ciascun componente individualmente possono procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

Quando non è affidata ad un revisore o ad una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali, l'Organo di controllo può svolgere la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 30 comma 6 CTS.

10.2 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

10.3 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

10.4 Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

10.5 L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

10.6 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

10.7 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

10.8 Il compenso dei componenti dell'Organo di Controllo è determinato dall'Assemblea degli Associati all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico.

ART. 10 BIS

10-bis.1 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

10-bis.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza - 3 (tre) giorni in caso di urgenza - mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

10-bis.3 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

10-bis.4 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

10-bis.5 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. In caso di parità di voti, si procede ad almeno due ripetizioni di voto, previa idonea discussione. Se non è raggiunta una maggioranza, la proposta di deliberazione si intende respinta.

10-bis.6 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

10-bis.7 Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle medesime condizioni previste per l'Assemblea degli Associati.

1) Collegio
dei
Controllori

ART. 11

Solamente al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

PATRIMONIO

Art. 12

Il patrimonio federale è costituito da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, eventuali beni mobili e immobili, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio della "FSRFVG-APS" – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La "FSRFVG-APS" ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 - bis

Con delibera di data 17 novembre 2023, l'Assemblea degli associati ha preso atto che, come attestato da apposita relazione di stima, alla data del 30 settembre 2023, il **patrimonio** dell'associazione ammontava ad Euro 56.843,00 (cinquantaseimilaottocentoquarantatré e zero centesimi) e pertanto ha deliberato, ai sensi dell'art. 22 C.T.S., di procedere al riconoscimento della

Furio Premisi

Edoardo

personalità giuridica, potendo attestare la sussistenza di un **patrimonio minimo** di valore complessivo non inferiore ad Euro 15.000,00.

BILANCIO

Art. 13

La "FSRFVG-APS" deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art.13, comma 1-2, e dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

I LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

14.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I Libri possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie previa richiesta scritta. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie.

14.2 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

14.3 Il Libro degli Associati, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee ed il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

14.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

SEDE

Art. 15

La "FSRFVG-APS" fissa la sede legale in Comune di Duino Aurisina (TS). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La corrispondenza potrà essere indirizzata al domicilio del Presidente in carica. I suoi Organi si possono riunire in qualsiasi località purché sul territorio nazionale, anche in modalità telematica.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 16

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata a tale scopo.

Qualunque proposta di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dovrà essere resa nota per iscritto ai Soci 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e per essere adottata dovrà essere approvata dai 2/3 (due terzi) dei votanti.

ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

Art. 17

La "FSRFVG-APS" ha durata illimitata. L'estinzione o lo scioglimento della "FSRFVG-APS" potrà essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria, espressamente convocata.

Il patrimonio della "FSRFVG-APS", in caso della sua estinzione o scioglimento per qualunque causa, nei termini previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra le persone fisiche degli enti associati.

La deliberazione dovrà essere presa con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ai sensi dell'art. 21, comma 3 del Codice Civile.

PERSONALE RETRIBUITO

Art. 18

La "FSRFVG-APS" può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

ASSICURAZIONE

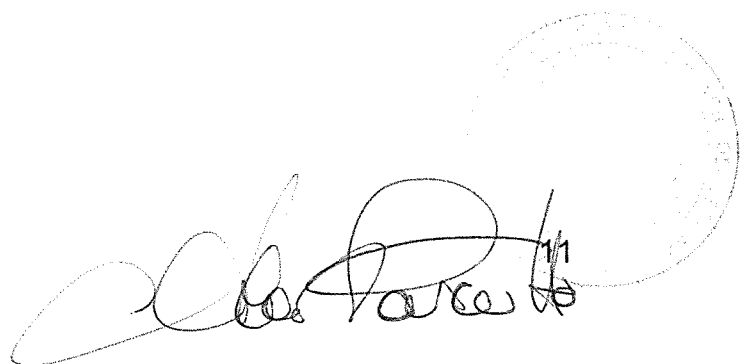
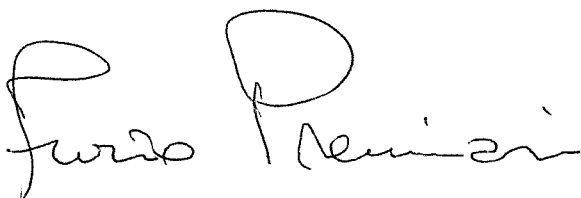
Art. 19

La "FSRFVG-APS", secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, deve accertarsi che i volontari, che operano anche temporaneamente per l'attività istituzionale, siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Il presente Statuto è integrato da un Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del Codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.



**Certificazione di conformità di copia digitale di
documento analogico**
(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Io sottoscritto Avv. Alex Pascutto, Notaio in Ronchi dei Legionari, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Gorizia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al giorno 8 agosto 2025, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato - Autorità di Certificazione), certifico che la presente copia (esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore), contenuta su supporto informatico in formato PDF/A, è conforme al documento originale analogico conservato nei miei atti, firmato a norma di Legge, copia rilasciata ai sensi del combinato disposto dell'art. 68-ter della Legge Notarile e dell'art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Ronchi dei Legionari, Via Roma n. 10/b, 1 (primo) dicembre 2023 (duemilaventitré).

File firmato digitalmente dal Notaio Alex Pascutto.